

n. R.G. 3309/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA****Sezione immigrazione, protezione internazionale****e libera circolazione dei cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente.
Alessia Busato	Giudice
Mauroernesto Macca	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**Nel procedimento iscritto al n. **3309** del ruolo generale del contenzioso ordinario civile del Tribunale di Brescia per l'anno **2018** promosso

da

nata a Kinshasa (Repubblica  
democratica del Congo  
il cui studio ha eletto domicilio

presentata e difesa dall'avv. Livio Neri, presso

**ricorrente****contro****Ministero dell'interno****resistente**Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO: ricorso ex art. 35 d.lgs n. 25/2008****§§§****§. 1** – La ricorrente, formulata richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, avanti alla Commissione Territoriale di Brescia riferiva:

di essere nata e vissuta a Kinshasa, di essere figlia di un militare congolese e di essere di etnia bangala;

di aver studiato per 14 anni lasciando gli studi dopo il primo anno di università e di non aver mai lavorato in RDC;

di aver conosciuto il marito nel 2009 e averlo poi sposato con rito tradizionale, avendo da lui tre figlie, l'ultima nata in Italia nell'aprile 2017, mentre le altre due erano rimaste in Congo;

di aver aderito nel 2010 al movimento politico MLC (Mouvement de Liberation du



Congo) e di aver partecipato a varie manifestazioni di protesta con il ruolo di animatrice del corteo, in particolare durante le manifestazioni lanciava le canzoni per animare la situazione;

che il capo del movimento del suo partito, Jean Pierre Mbemba, era stato arrestato nel 2008 e tuttora [al momento dell'audizione in commissione] si trovava in prigione, alla Corte Penale Internazionale perché era stato accusato di avere ucciso tante persone in passato, anche se nel 2006 o 2007, non ricordava, aveva presentato la sua candidatura e dopo le elezioni era stato pure primo ministro;

che aveva aderito al MLC perché guardava sempre i dibattiti in televisione e tale partito le sembrava quello che rispondeva maggiormente ai bisogni e agli interessi della popolazione;

che anche suo marito, nel 2012, aveva aderito al MLC;

che protestavano perché il presidente attuale voleva continuare a governare nonostante avesse il limite di due mandati e perché le cose nel paese non andavano bene, né condividevano quello che il Presidente diceva in parlamento;

di non aver mai avuto problemi legati a tale appartenenza, perché riusciva sempre a scappare, ma non c'era comunque libertà di espressione, perché se qualcuno diceva qualcosa di contrario al Governo era catturato e poi ucciso;

che nel gennaio 2015 dopo tre giornate di protesta contro il cambiamento della legge elettorale era stata arrestata dai Bana Mura insieme al marito, il 23 gennaio nella sede del movimento a Tshangu, uno dei distretti in cui è divisa la capitale;

di essere stata bendata e condotta in un luogo nei pressi di Kinshasa, una sorta di prigione, dove aveva subito una violenza sessuale da parte di 4 uomini e dove era rimasta per 3 giorni, mentre il marito faceva la pulizia degli uffici, dei bagni e cucinava per gli altri prigionieri, ma senza subire percosse;

di aver lì incontrato una guardia, marito di una conoscente che le aveva proposto di pagare per uscire da quel luogo di detenzione e dopo aver fatto contattare il padre di lei e la madre del marito, che avevano pagato una tangente di 150 dollari a testa per farli liberare, era uscita di prigione;

di essere stati portati la notte del 26 gennaio al confine con il Congo Brazzaville e lì avevano attraversato il fiume con il barcone di un pescatore che lavorava con i Bana Mura ed alle 4.00 erano riusciti ad espatriare;

di essere rimasti due giorni a Brazzaville in attesa che la suocera mandasse i soldi per continuare il viaggio, posto che Brazzaville era troppo vicina a Kinshasa;

di essersi quindi diretti in Camerun dove erano rimasti per circa due mesi lavorando in un salone di bellezza, prima di andare in Algeria, sempre grazie all'aiuto economico dei genitori;

di essere rimasti lì per circa nove mesi, durante i quali il marito aveva svolto il lavoro di domestico;

di aver poi dovuto lasciare l'Algeria nel gennaio 2016 per tensioni tra algerini e immigrati ed essersi diretti in Libia;

di essere rimasti circa sei mesi in detenzione prima di essere portati ad imbarcarsi e giungere in Italia nel giugno 2016;



che i familiari rimasti a Kinshasa le avevano riferito che i militari erano andati 2-3 volte a cercarla dopo il suo espatrio e che poi avevano lasciato perdere.

**§. 2** – La Commissione Territoriale negava il riconoscimento dello stato di rifugiato, nonché la protezione sussidiaria. Secondo la Commissione le dichiarazioni inerenti la vicenda che avrebbe indotto la richiedente ad espatriare con il marito nel gennaio 2015 risultavano non sufficientemente circostanziate. In particolare, la richiedente non forniva dettagli sufficienti, né in merito alla propria militanza nel MLC, né in merito alla detenzione subita; poco plausibili apparivano le modalità con cui la richiedente e il marito sarebbero riusciti a lasciare la prigione dopo soli tre giorni, grazie all'intervento di un semi-sconosciuto membro della stessa milizia che li aveva arrestati; che scarsamente plausibili risultavano le modalità con cui sarebbero stati trattati durante tale detenzione, in particolare il marito della richiedente, pur trattandosi di presunti oppositori politici; che vaghe e lacunose erano inoltre le dichiarazioni della richiedente in merito al luogo di detenzione e agli altri detenuti ivi presenti, e che tali particolari dichiarazioni risultavano anche parzialmente incoerenti con quelle rese dal marito della richiedente. La Commissione territoriale di Brescia, tuttavia, riconosceva alla ricorrente il diritto alla protezione umanitaria.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale la richiedente proponeva ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008. Nel merito, l'odierna ricorrente, ripercorso il proprio vissuto, rilevata l'assenza di una effettiva valutazione di quanto argomentato e dedotto avanti alla Commissione, chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 d.lgs n. 251/2007.

Si costituiva il Ministero resistente, richiamando il contenuto del verbale dell'audizione della richiedente, nonché le argomentazioni del provvedimento di rigetto e degli atti allegati, senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

\*\*\*

**§. 3** – La domanda di protezione internazionale deve essere accolta ed in particolare deve riconoscersi alla ricorrente lo status di rifugiato.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, deve osservarsi che questo Tribunale ritiene che il racconto della richiedente sia sufficientemente dettagliato, non contraddittorio e privo di evidenti illogicità od elementi inverosimili.

La narrazione fatta dal richiedente davanti alla Commissione è parsa credibile, sia in relazione alle dichiarazioni in sé considerate, sia alla luce delle informazioni disponibili sul contesto sociale, economico e politico del paese di provenienza ed alla luce degli elementi probatori raccolti.

Il racconto è innanzitutto credibile con riferimento al vissuto familiare della donna. Rispetto alla relazione con il marito ha fornito adeguate informazioni sulla famiglia del medesimo, ciò che fa ritenere genuino il rapporto (peraltro la coppia ha avuto una terza figlia in Italia). Coerente con le informazioni disponibili quanto riferito in merito al padre, il quale era un militare con un ruolo relativamente importante prima di Kabila, perché si occupava degli approvvigionamenti – ciò spiegherebbe la disponibilità economica della famiglia in un Paese così povero – e poi, salito al potere Kabila, era stato degradato a sotto tenente perché Kabila aveva messo in tutti i ruoli importanti quelli del suo gruppo militare, i Bana Mura (cfr.



<https://www.refworld.org/docid/579770054.html>)

In secondo luogo la richiedente ha fornito, con ricchezza di particolari, informazioni circa la sua militanza nell'MLC, al quale si era avvicinata durante il periodo universitario e le ragioni politiche della sua scelta.

Nel gennaio 2015 la ricorrente e il suo compagno hanno partecipato in modo attivo alle proteste indette dai principali partiti di opposizione contro il tentativo di cambiamento della Costituzione da parte del presidente Kabila, represses con violenza dalle forze dell'ordine. Durante le giornate del 19, del 20 e del 21 gennaio, arco temporale in cui si sono svolti gli scontri, moltissimi attivisti sono stati arrestati, ma la ricorrente e il suo compagno son riusciti a fuggire. Il giorno 23 gennaio, tuttavia, mentre si trovavano nella sede del partito sita nel distretto di Tshangu un gruppo di miliziani appartenenti alle guardie presidenziali dei Bana Mura ha fatto irruzione nell'edificio per arrestare tutti i presenti, compresi la richiedente ed il compagno (v. doc. 10 e 11 parte ricorrente che riportano informazioni riguardo a tali proteste). I report peraltro riferiscono proprio di arresti arbitrari presso le sedi dei partiti di opposizioni successivamente alla predetta manifestazione (cfr. DR Congo: Deadly Crackdown on Protests Halt Unlawful Shootings, Arrests, Human Rights Watch <https://www.hrw.org/news/2015/01/24/dr-congo-deadly-crackdown-protests>).

Parimenti risultano sufficientemente dettagliate le descrizioni del periodo di prigionia e della successiva fuga dal luogo di detenzione.

La descrizione del luogo di detenzione è congrua rispetto alle fonti, come plausibile e coerente è pure la violenza sessuale subita dalla donna da parte della milizia dei Bana Mura, gruppo armato che si è macchiato negli anni delle peggiori atrocità nei confronti della popolazione civile (cfr. Amnesty International Report 2017/18 - Democratic Republic of the Congo <https://www.refworld.org/docid/5a993918a.html>; Democratic Republic of the Congo: Prison conditions in Kinshasa, including the treatment of prisoners (2015–June 2017) Immigration and Refugee Board of Canada, <http://www.refworld.org/docid/59843b394.html>).

I report denunciano uso della forza ed abusi da parte delle forze di sicurezza, gli stupri sulle donne in zona di conflitto e in caso di arresto sono frequenti, come pure la corruzione è assai elevata considerato che è uno dei paesi più poveri al mondo con uno stipendio medio di 33 dollari al mese (<https://classroom.synonym.com/average-annual-income-democratic-republic-congo-22867.html>).

Del tutto plausibile e coerente con le informazioni a disposizione di questo Tribunale è inoltre la dinamica che ha portato la ricorrente e il marito a fuggire dal proprio Paese, realizzatasi grazie al pagamento di una tangente nei confronti dei militari, stante la corruzione endemica, soprattutto nell'amministrazione penitenziaria e nelle forze armate (cfr. USDOS – US Department of State Country Report on Human Rights Practices 2017 - Democratic Republic of the Congo <https://www.ecoi.net/en/document/1437384.html>).

In conclusione il racconto appare lineare e coerente, seppure conciso, sicchè può dirsi che la ricorrente ha fatto ogni sforzo possibile, nella situazione data, per offrire elementi probatori.

Elemento di rilievo a supporto della coerenza del racconto della richiedente è la circostanza che in sede di compilazione del modulo C3 in Questura, quale motivo di



espatrio, la stessa aveva proprio indicato l'appartenenza ad un partito di opposizione al Governo.

Non va trascurato poi che si tratta di una richiedente appartenente al gruppo bangala la quale nel recente passato è stata vittima di ostracismo e pesante discriminazione (cfr. Democratic Republic of the Congo and Republic of the Congo: The Bangolo and Mungala ethnic groups, including treatment by society and authorities (1997-January 2016) Immigration and Refugee Board of Canada <https://www.refworld.org/docid/579770054.html>).

Orbene, detto ciò, questo Tribunale ritiene che in caso di rimpatrio, stante l'attuale situazione politica della Repubblica Democratica del Congo la richiedente correrebbe il fondato rischio di subire persecuzioni per motivi politici ed anche etnici ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 ed 8 d.gs. n. 251/2007.

I report internazionali testimoniano come le tensioni politiche in questo paese non accennano a diminuire e che la repressione da parte del presidente Kabila nei confronti degli oppositori, di cui l'MLC rappresenta una delle maggiori forze, continua a essere particolarmente violenta. Negli anni i militanti di tale movimento sono stati più volte ingiustamente incarcerati, torturati e persino uccisi da parte delle forze presidenziali, le quali non hanno esitato, nel corso delle manifestazioni di protesta più partecipate come quelle andate in scena nel gennaio 2015, addirittura a sparare ad altezza della folla, causando decine di morti (cfr. HRW – Human Rights Watch DR Congo: Opposition Under Assault <https://www.ecoi.net/en/document/1442125.html>; v. anche doc. 21 parte ricorrente).

In conclusione, non può escludersi che la richiedente in ragione della sua appartenenza ad un movimento politico di opposizione possa subire atti persecutori.

Non avendo il P.M. comunicato la sussistenza di cause di esclusione, non evincibili dagli atti, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato meriti accoglimento.

Quanto alle spese di lite, la circostanza che la ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale,

accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a ..  
nata a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo)  
lo status di rifugiato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 251/2007;

dispone che il presente decreto sia notificato alla ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

spese come da motivazione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 25 settembre 2018

Il Presidente

Mariarosa Pipponzi



